

Settore: DG
Proponente: 31.A
Proposta: 2016/2364

del 14/12/2016



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 1809

del 14/12/2016

**DIREZIONE GENERALE
GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E
DELL'ORGANIZZAZIONE**

Dirigente: GIUBBANI Dr.ssa Battistina

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: EFFETTUAZIONE DI "MOBILITA' VOLONTARIA ESTERNA COMPENSATIVA / INTERSCAMBIO", AI SENSI DELL'ART. 7 DEL D.P.C.M. 5 AGOSTO 1988, N. 325, TRA DUE DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO PIENO DI MEDESIMO PROFILO PROFESSIONALE DI DIVERSE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, DI CUI UNA ATTUALMENTE DIPENDENTE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA, A DECORRERE DAL 30.12.2016.

OGGETTO: EFFETTUAZIONE DI "MOBILITA' VOLONTARIA ESTERNA COMPENSATIVA / INTERSCAMBIO", AI SENSI DELL'ART. 7 DEL D.P.C.M. 5 AGOSTO 1988, N. 325, TRA DUE DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO PIENO DI MEDESIMO PROFILO PROFESSIONALE DI DIVERSE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, DI CUI UNA ATTUALMENTE DIPENDENTE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA, A DECORRERE DAL 30.12.2016.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE

Premesso:

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 26.04.2016, dichiarata immediatamente eseguibile, sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2016-2018, il DUP e i relativi allegati;
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 26.04.2016, è stato approvato il Rendiconto della gestione per l'anno 2015 composto dal Conto del Bilancio, dal Conto Economico e dal Conto del Patrimonio e relativi Allegati, nonché la Relazione al rendiconto, ai sensi dell'articolo 151 – 6° comma e 231 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e ai sensi dell'art. 9, comma 3 del D.P.C.M. 28.12.2011;
- che con Deliberazione Giunta Comunale 14.06.2016 n. 121 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione dell'esercizio 2016, nel quale sono stati fissati i requisiti ex art. 169 del D.Lgs. 267/00;
- che con deliberazione G.C. 31.03.2016 n. 78, è stato approvato il "*Piano Occupazionale Triennale per gli anni 2016-2017-2018. Piani annuali 2016-2017*", positivamente vistato dai Revisori dei Conti con proprio Verbale n. 15 del 04.04.2016;

Vista la suddetta Deliberazione Giunta Comunale del 31.03.2016 n. 78 di I.D. ed in particolare quanto previsto al punto 2 "*EVOLUZIONE NORMATIVA INTERVENUTA – VIGENTE NORMATIVA IN MATERIA DI ASSUNZIONI – SPESA DI PERSONALE – VINCOLI E LIMITI – VERIFICA SITUAZIONE SOGGETTIVA DELL'ENTE*" - CONDIZIONI SOGGETTIVE, nella quale si indicavano già tutti i limiti e le normative di riferimento, in merito al contenimento / riduzione della spesa del personale ed in materia di assunzioni e di regime vincolistico esistente, nonché e le condizioni oggettive / e soggettive da possedere al fine di poter effettuare assunzioni, ed in particolare si specificava quanto segue:

"... omissis....

Si evidenzia pertanto una situazione di pieno rispetto della normativa vigente in materia di spesa di personale e limiti assuntivi e si valuta pertanto che:

- *allo stato attuale tutti i documenti contabili già approvati di indirizzo, programmazione e rendicontazione, nonché gli elaborati contabili / finanziari in corso di predisposizione ed utili alla approvazione dei prossimi Bilanci di previsione 2016-2018, Rendiconto 2015, dimostrano l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni e di spesa di personale;*
- *conseguentemente il Comune di Reggio Emilia presenta tutte le condizioni previste per poter programmare ed effettuare assunzioni nell'anno 2016 e seguenti, secondo il regime vincolistico vigente."*

Considerato inoltre che, successivamente all'approvazione del Piano Occupazionale sono stati approvati, come più sopra indicato, sia il Rendiconto della Gestione 2015, che il Bilancio previsionale 2016-2018, dai quali si rileva la conferma del pieno rispetto e l'osservanza, allo stato attuale, delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni e di spesa di personale e pertanto la presenza di tutte le condizioni oggi richieste per poter effettuare assunzioni ed in particolare:

Contenimento della spesa di personale nella media del triennio 2011-2013, ai sensi dell'art. 1 comma 557 quater della legge n. 296/2006 e smi, come introdotto dall'art. 3 comma 5 bis del D.L. 90/2014 convertito in L. 114/2014 (triennio stabile e fisso, precedente l'entrata in vigore del D.L. 90/2014 – cfr. Deliberazione Corte Conti sez. Autonomie n. 25/SEZAUT/2014/QMIG); **Il Comune di Reggio Emilia presenta un ampio contenimento della spesa finale 2014 e 2015 di personale entro quella sostenuta nella media del triennio 2011-2013, come già acclarato nei documenti contabili di rendicontazione e programmazione e certificati dal Collegio dei Revisori (Media triennio 2011-2013 Euro 46.683.158,86 – Rendiconto 2014 Euro 45.986.449,86 – Rendiconto 2015 Euro 45.342.904,24 – 2,87% rispetto alla media del triennio di riferimento - cfr. Relazione sulla Gestione Allegata al Rendiconto di Gestione 2015 e Relazione dei Revisori al Rendiconto 2015);**

Riduzione dell'incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente di cui all'art. 1 comma 557 lettera a) della legge n. 296/2006 e smi, rispetto alla medesima incidenza media del triennio 2011-2013 quale parametro temporale fisso (cfr. da ultimo Deliberazione Corte Conti Sezione Autonomie N. 16/SEZAUT/2016/QMIG che conferma le precedenti citazioni e quanto già detto sul Piano Occ.le); **Il Comune di Reggio Emilia presenta** una incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente in netta riduzione rispetto al valore **medio del triennio 2011-2013 che era pari al 40,01%** al netto delle partecipate; e sulla base del **rendiconto 2015** tale incidenza è in riduzione, **pari al 36,63%** - cfr. Relazione sulla Gestione Allegata al Rendiconto di Gestione 2015 e Relazione dei Revisori al Rendiconto 2015);

Rispetto del patto di stabilità interno sino all'anno 2015 e precedenti, ai sensi dell'art. 76 comma 4 del D.L. 112/2008 convertito in legge 133/2008, come confermato dall'art. 1 comma 707 della legge di stabilità per l'anno 2016 n. 208/2015, ivi compresi gli adempimenti relativi al monitoraggio e alla certificazione del patto di stabilità 2015; **Il Comune di Reggio Emilia ha sempre rispettato il Patto di stabilità interno** sino al 2014 come già acclarato in tutti i documenti di rendicontazione e programmazione precedentemente approvati, ed ha già trasmesso definitivamente la Certificazione del rispetto del patto di Stabilità per l'anno 2015 in data 29.03.2016;

Rispetto, a decorrere dall'anno 2016, degli obiettivi di finanza pubblica di cui all'art. 1 commi da 707 a 734 e 762 della legge di stabilità per l'anno 2016 n. 208/2015, mediante il conseguimento di un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le spese finali e le entrate finali di Bilancio (pareggio di bilancio);

Effettuazione di assunzioni **a tempo determinato e per lavoro flessibile nel solo limite (100%) della spesa sostenuta a tal titolo nel 2009**, così come previsto dall'art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010 aggiornato da ultimo dall'art. 11 comma 4-bis del D.L. 90/2014 e non più nel limite del 50% della spesa 2009 (cfr. deliberazione Corte dei **Conti Sezione Autonomie N. 2/SEZAUT/2015/QMIG**), dedotte le categorie escluse;

Visto inoltre il successivo Decreto Legge n. 113 del 24 giugno 2016 *“Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio”*, convertito con modificazioni in Legge n. 160 del 07/08/2016, che tra l'altro:

- all'art. 16 *“Disposizioni in materia di personale”* modifica l'art. 1 comma 557 della Legge n. 296/2006, abrogando la *lettera a)*, con la conseguenza che, a far tempo dal 25/6/2016, il vincolo inerente la riduzione dell'incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente rispetto alla incidenza media del triennio 2011-2013 è stato eliminato;
- all'art. 16 comma 1-quater esclude nuovamente dal calcolo e dalle limitazioni di cui all'articolo 9 comma 28 del D.L. 78/2010 le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110 – 1° comma del TUEL 267/2000;
- all'art. 17 *“Personale insegnante ed educativo”*, aggiunge i commi 228 bis, ter, quater e quinquies, all'articolo 1 co. 228 della Legge di stabilità 2016 n. 208/2015, prevedendo la possibilità di effettuare un piano straordinario di assunzioni per le scuole dell'infanzia e gli asili nido, con un budget aggiuntivo rispetto alle ordinarie capacità assunzionali degli Enti Locali, come da ultimo definite per il triennio 2016-2018 dai commi 228 e 229 della stessa legge di stabilità (cfr. anche in tal senso la Nota di lettura sulle norme di interesse dei Comuni 05 agosto 2016, IFEL ANCI);

Valutato e verificato pertanto nuovamente allo stato attuale, anche alla luce delle suddette disposizioni normative e contabili in materia di possibilità e vincoli assuntivi e di contenimento e riduzione della spesa di personale attualmente vigenti, il rispetto di tutte le suddette e seguenti condizioni previste per poter effettuare assunzioni, nel rispetto vincolistico vigente;

Tenuto conto altresì che recentissimamente, con Nota DFP 0037870 P-4.17.1.7.4 del 18.07.2016 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica pubblicata anche sul Portale *“Mobilita.gov”* sito informatico della Funzione Pubblica, sono state complessivamente ripristinate per tutti i profili professionali, le ordinarie facoltà assunzionali per gli Enti Locali della Regione Emilia Romagna, per complessiva assenza o esiguità del numero di personale da ricollocare degli Enti di area vasta della Regione, per cui è possibile procedere, ai sensi dell'art. 1 comma 234 della legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016), alle ordinarie facoltà assunzionali secondo i regimi vincolistici vigenti (procedure di mobilità volontaria tra Enti, scorrimenti di graduatorie concorsuali, ecc.);

Richiamato ancora quanto indicato nella sopracitata Deliberazione G.C. n. 78 del 31.03.2016 al medesimo capoverso "2. EVOLUZIONE NORMATIVA INTERVENUTA – VIGENTE NORMATIVA IN MATERIA DI ASSUNZIONI – SPESA DI PERSONALE – VINCOLI E LIMITI – VERIFICA SITUAZIONE SOGGETTIVA DELL'ENTE". , in particolare quanto segue:

"...omissis...

Si richiamano anche, quale normativa di riferimento utile ai fini assuntivi e della determinazione / spendibilità del budget assunzionale:

...omissis...

la **Nota DFP 0020506 P-4.17.1.7.** che specifica, tra l'altro, in tema di "mobilità" che:

- gli adempimenti di mobilità obbligatoria di cui all'art. 34 bis del Decreto Legislativo 165/2001, sono da riferire solo al caso in cui le amministrazioni procedano al reclutamento del personale dall'esterno, e non anche all'ipotesi della mobilità volontaria tra enti di cui all'art. 30 del medesimo decreto;
- che "restano fermi gli adempimenti in materia di mobilità previsti dagli articoli 30, comma 2-bis e 34-bis nell'ipotesi di espletamento di procedure concorsuali per l'assunzione di personale dall'esterno. In relazione a ciò, prima di avviare nuove procedure concorsuali, le amministrazioni dovranno esperire le procedure di mobilità preventiva di cui potranno avvalersi anche i dipendenti degli enti di area vasta..." e pertanto, con riguardo all'art. 30, non anche nell'ipotesi di scorrimento di graduatorie;
- **introduce inoltre la definizione della "mobilità per interscambio" o "per compensazione", mutuandola dal DPCM N. 325 / 1988, e la riconduce nell'ambito della mobilità volontaria anche intercompartimentale, nei casi di domanda congiunta con altri dipendenti di corrispondente profilo professionale, previa nulla osta delle Amministrazioni di provenienza e di destinazione, anche senza necessità, trattandosi di interscambio, dell'adozione di specifici avvisi pubblici.... Omissis....";**

Considerato che nella suddetta deliberazione si autorizzava, **al punto 1) del dispositivo**, quanto riportato in sintesi:

"

1. di approvare, per tutte le motivazioni esposte in premessa, il "Piano Occupazionale triennale per gli anni 2016 – 2017 - 2018 - Piano annuale 2016 – 2017", secondo le proposte rappresentate in premessa dalla Direzione Operativa e con tutto quanto contenuto nel presente provvedimento, che viene complessivamente autorizzato con le modalità e **così come dettagliatamente indicato ai Capoversi delle premesse di seguito riportati, nei limiti e con le modalità in essi stabiliti:**

Capoversi delle premesse:

omissis...

6 – RICOGNIZIONE FABBISOGNI DIREZIONE OPERATIVA – PIANO OCCUPAZIONALE 2016-2017-2018

.... omissis....

Punto 6.4) ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO / CO.CO.CO. / UTILIZZO TEMPORANEO DI PERSONALE / SOMMINISTRAZIONE

...omissis...

6.4. B) – COMANDI / UTILIZZO TEMPORANEO DI PERSONALE DI ALTRI ENTI"

omissis.."

Richiamato pertanto quanto previsto al Capoverso delle premesse "6 – punto 6.4 – ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO / CO.CO.CO. / UTILIZZO TEMPORANEO DI PERSONALE / SOMMINISTRAZIONE" e nello specifico "6.4. B) – COMANDI / UTILIZZO TEMPORANEO DI PERSONALE DI ALTRI ENTI" della suddetta Deliberazione, come più sotto riportato:

"

6.4) ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO / CO.CO.CO. / UTILIZZO TEMPORANEO PERSONALE / SOMMINISTRAZIONE

Come già emerso durante tutto il ciclo di programmazione con i Dirigenti, in particolare nella recente fase di ricognizione delle attività/progetti/programmi, utile ai fini della Programmazione e dell'allocazione delle risorse nel Bilancio 2016-2018, nonché durante la ricognizione dei fabbisogni di personale di cui al presente Piano, appena effettuata dalla Direzione Operativa - sia in relazione alle ordinarie attività gestionali / attività istituzionali dei diversi Servizi, che agli specifici prodotti/progetti prioritari assegnati ai Dirigenti e alle diverse strutture di riferimento – tenuto anche conto del numeroso turn-over intervenuto di cui si è ampiamente in precedenza trattato, non si riscontra alcuna eccedenza funzionale di personale, in quanto tutte le risorse umane presenti in Dotazione Organica funzionalmente e correttamente assegnate alle diverse strutture, risultano pienamente impiegate, concorrendo tutte, con

una completa imputazione del 100% del loro tempo lavoro, alla realizzazione dei diversi prodotti e progetti, strategici e gestionali dell'Amministrazione ed al raggiungimento degli obiettivi indicati.

Le stesse risorse umane risultano pertanto difficilmente impiegabili per ulteriori esigenze straordinarie temporanee, sostitutive o progettuali anche a finanziamento esterno che dovessero verificarsi in corso d'anno, per la soddisfazione delle quali si rende pertanto necessario, pur nell'ambito delle limitazioni previste dalla legge, ricorrere a forme di lavoro flessibile (lavoro subordinato a tempo determinato e/o contratti di collaborazione, utilizzo di personale in comando, distacco temporaneo, somministrazione lavoro).

Si richiama la maggior apertura - in termini di possibilità assuntive e di lavoro flessibile nel solo limite del 100% della medesima spesa 2009 - che le nuove disposizioni legislative hanno introdotto per gli Enti in regola con tutte le disposizioni normative in materia assuntiva, a decorrere dal 2014, ad opera dell'art. 11 comma 4-bis del D.L. 90/114 convertito in legge 114/2014, che entra in modifica dell'art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010.

Si prende atto altresì a tal proposito, a consuntivo 2015, dell'avvenuto rispetto del contenimento della spesa per lavoro a tempo determinato 2015 nel tetto dell'analogica voce di spesa 2009, come risulta dal Prospetto Allegato D) alla presente deliberazione "Spesa personale a tempo determinato anno 2009 – e a consuntivo anno 2015", che si approva col presente provvedimento.

Si ritiene opportuno e necessario pertanto utilizzare anche la forma del lavoro flessibile, in modo complessivamente inteso (tempo determinato, co.co.co, comandi funzionali, somministrazione) - quale una delle modalità / strumenti di risposta, alle complessive esigenze e fabbisogni di personale, come già evidenziato al capoverso 6 - in temporanea sostituzione di professionalità carenti / mancanti ed in attesa di poter nuovamente reclutare, dopo il ripristino delle ordinarie facoltà assunzionali, anche mediante Bandi di mobilità volontaria tra Enti, Nuovi Concorsi Pubblici, o utilizzo di graduatorie concorsuali valide per assunzioni indeterminate.

Con riguardo alle procedure di mobilità tra Enti, si autorizza inoltre il Dirigente del Servizio "Gestione e sviluppo del personale e organizzazione", ad effettuare eventuali "mobilità per interscambio" o "per compensazione", nei casi di domanda congiunta con altri dipendenti di corrispondente categoria e profilo professionale, previa nulla osta del dirigente di riferimento, nonché delle Amministrazioni di provenienza e di destinazione, anche senza necessità, trattandosi di mero interscambio, dell'adozione di specifici avvisi pubblici, e anche nelle more del ripristino delle ordinarie facoltà assunzionali, come già previsto dalla più sopra citata Circolare Nota DFP 0020506 P-4.17.1.7.

.....omissis.....

6.4. B) COMANDI / UTILIZZO TEMPORANEO DI PERSONALE DI ALTRI ENTI

Si autorizzano inoltre ancora, per tutto il triennio 2016-2018, nello spirito di collaborazione tra Enti della Pubblica Amministrazione, comandi / interscambi / distacchi / assegnazioni funzionali temporanee e per periodi limitati, di personale sia in entrata presso il Comune che in uscita, per la realizzazione di progetti o di attività temporanee, anche connessi alla fase post-riorganizzativa del Comune, in particolare qualora se ne ravvisi la necessità per la soluzione immediata di problematiche urgenti, e/o per impellenti necessità organizzative connesse principalmente ai fabbisogni di personale già evidenziati al presente capoverso 6, ai sensi di quanto previsto da legge, nei limiti della capacità di Bilancio e della spesa di personale in generale e per lavoro flessibile in particolare, sentiti i Dirigenti interessati.

...omissis...

Il Dirigente del Servizio "Gestione e sviluppo del Personale e dell'Organizzazione" è autorizzato pertanto a procedere in tal senso, con propri atti.

... omissis ...";

Richiamati inoltre, in materia di mobilità generale / mobilità per interscambio / compensazione:

- l'art. 30 del D. Lgs. 165/01 e successive modificazioni ed integrazioni, che stabilisce al 1° comma: "Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, previo assenso dell'amministrazione di appartenenza. Le amministrazioni, fissando preventivamente i requisiti e le competenze professionali richieste, pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un periodo pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono indicati i posti che intendono ricoprire attraverso passaggio diretto di personale di altre amministrazioni, con indicazione dei requisiti da possedere....omissis...";

- l'art. 7 del D.P.C.M. n. 325 del 05.08.1988 che testualmente recita: *“E' consentita in ogni momento, nell'ambito delle dotazioni organiche di cui all'art. 3 la mobilità dei singoli dipendenti presso la stessa o ad altre amministrazioni anche di diverso comparto, nei casi di domanda congiunta di compensazione con altri dipendenti di corrispondente profilo professionale, previo nulla osta dell'amministrazione di provenienza e di quella di destinazione”*;
- la già citata **Nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica DFP 0020506 P-4.17.1.7.** pubblicata sul Portale “Mobilita.gov” in data 29.02.2016, che specifica, tra l'altro, in tema di “mobilità” che introduce inoltre la definizione **della “mobilità per interscambio” o “per compensazione”, mutuandola dal DPCM N. 325 / 1988, e la riconduce nell'ambito della mobilità volontaria anche intercompartimentale, nei casi di domanda congiunta con altri dipendenti di corrispondente profilo professionale, previa nulla osta delle Amministrazioni di provenienza e di destinazione, anche senza necessità, trattandosi di interscambio, dell'adozione di specifici avvisi pubblici ...omissis...”**;
- art. 1, comma 47 della Legge 30.12.2004 n. 311 che stabilisce che *“in vigore di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazioni delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, i trasferimenti per mobilità sono comunque sempre consentiti tra amministrazioni soggette al regime di limitazione e per gli enti locali, previa rispetto del patto di stabilità”* e che pertanto stabilisce la “neutralità” della mobilità volontaria tra Enti, ai fini dell'imputazione in quota assuntiva in relazione alle limitazioni del turn-over nel tempo vigenti;
- art. 14, comma 7 del D.L. 06.07.2012 n. 95, convertito nella legge 07.08.2012 n. 135 che conseguentemente stabilisce che *“...le cessazioni dal servizio per processi di mobilità volontaria ... non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni in relazione alle limitazioni del turn-over)...”*;

Visti inoltre gli articoli:

- art. 44 – “Mobilità Volontaria tra Enti” della Sezione B) L'accesso, del Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei servizi del Comune di Reggio Emilia approvato con Deliberazione G.C. n. 22519/267 del 01.12.2010 e s.m.i. che prevede:
*“In relazione alle esigenze di copertura dei posti vacanti, compatibilmente con quanto previsto nel Piano Occupazionale, anche ai fini e nell'intento di partecipare al contenimento della spesa pubblica con un miglior utilizzo delle risorse umane, viene dato particolare rilievo al ricorso alla mobilità volontaria tra Enti, nel rispetto della vigente normativa in materia e secondo le modalità e i criteri indicati ai punti successivi del presente articolo.
 In particolare l'istituto della Mobilità volontaria tra Enti può essere utilizzato quale ordinaria modalità di copertura di posti vacanti in Dotazione Organica, ovvero deve essere utilizzato quale procedura obbligatoria da espletare prima dell'indizione di procedura concorsuale pubblica. In entrambi i casi si procede alla pubblicazione di apposito Bando di Mobilità con le modalità indicate nel presente articolo.
 ...omissis...
Si prescinde dalla pubblicazione di Bando di Mobilità unicamente nel caso in cui si voglia attivare mobilità “per compensazione” con altro Ente, ovvero interscambio di 2 dipendenti in possesso dei medesimi requisiti giuridici.
 ...omissis...”*;
- art. 29 – “Mobilità individuale esterna” della Sezione C) La Gestione, del medesimo Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei servizi del Comune di Reggio Emilia approvato con Deliberazione G.C. n. 22519/267 del 01.12.2010 e s.m.i. che prevede:
“Il dipendente del Comune di Reggio Emilia che intende richiedere il trasferimento ad altra Amministrazione deve presentare al Servizio “Gestione e Sviluppo del Personale e dell'Organizzazione” apposita istanza. Il nulla-osta al trasferimento è rilasciato solo previo parere favorevole del Dirigente del servizio cui il dipendente è assegnato, che stabilirà anche la decorrenza della mobilità.”

Tutto ciò premesso

Considerato:

- che in data 04.08.2016 con comunicazioni PEC acquisite agli atti del Comune di Reggio Emilia con i nn. 56255 e 56256 di P.G. del 05.08.2016, la Dr.ssa DI LASCIO ANGELA, nata a Acerno – SA il 01.01.1965, dipendente a tempo indeterminato e pieno del Comune di Reggio Emilia, in servizio presso il Servizio Servizi Sociali, inquadrata nel profilo professionale di “Funzionario Reti Sociali” - Specializzazione Servizi Sociali, categoria giuridica ed economica D1, e la Dr.ssa ALESSI SILVANA, nata a Santo Stefano Quisquina – AG il 22.11.1978, dipendente a tempo indeterminato e pieno del Comune di Napoli, inquadrata nel profilo professionale “Assistente Sociale”, categoria giuridica ed economica D1 hanno chiesto congiuntamente e contestualmente ad entrambi gli Enti di appartenenza, nulla osta al trasferimento mediante mobilità compensativa/interscambio ai sensi e per gli effetti degli art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e smi, e dell'art. 7 del D.P.C.M. n. 325/1988;
- che con comunicazione inviata in data 25.11.2016 la Dr.ssa G. Sarnacchiaro del Servizio Autonomo Personale – Area Amministrazione Giuridica Risorse Umane del Comune di Napoli comunicava l'intenzione di avviare l'istruttoria della mobilità per interscambio fra la Dr.ssa Alessi Silvana - dipendente del Comune di Napoli e la Dr.ssa Di Lascio Angela – dipendente del Comune di Reggio Emilia, richiedendo contestualmente l'invio di tutti i documenti propedeutici all'avvio dell'istruttoria;

Vista la comunicazione del Comune di Reggio Emilia inviata in data 06.12.2016 in risposta alla sopracitata richiesta del Comune di Napoli nella quale si proponeva la data del 30.12.2016, quale possibile decorrenza della mobilità per interscambio tra le dipendenti Dr.sse Alessi e Di Lascio e si richiedeva l'invio dei medesimi documenti propedeutici all'avvio dell'istruttoria;

Vista la nota del Comune di Napoli del 14.12.2016 – prot. 992181, acquisita agli atti del Comune di Reggio Emilia al n. 93052 di P.G. del 14.12.2016 con la quale comunicano che il Coordinatore del Servizio Autonomo del Personale ha espresso parere favorevole alla mobilità per interscambio tra le dipendenti Dr.sse Alessie e Di Lascio, confermando la disponibilità all'effettuazione della stessa a decorrere dal 30.12.2016;

Tenuto conto:

- del parere favorevole, espresso da entrambe le Amministrazioni, in merito al rilascio del nulla osta definitivo al trasferimento per mobilità volontaria tra Enti, mediante “interscambio” delle dipendenti Dr.sse Alessi Silvana e Di Lascio Angela;
- dell'equivalenza del profilo professionale e della categoria giuridica di appartenenza delle due dipendenti che si interscambiano e si compensano nelle funzioni, nel posto di Dotazione Organica e nel Servizio di provenienza / destinazione;
- che entrambe le Pubbliche Amministrazioni interessate sono Enti Locali soggetti a regime di limitazione delle assunzioni ai sensi di legge (regime vincolistico) ed in regola con le prescrizioni del patto di stabilità interno per l'anno precedente;
- della “neutralità”, ai sensi del vigente regime vincolistico per gli enti Locali, di tale mobilità volontaria per compensazione / interscambio;
- che trattandosi di mobilità per interscambio tra due dipendenti già reciprocamente individuate dalle 2 Amministrazioni di provenienza / destinazione, si debba prescindere dalla pubblicazione di apposito Bando di mobilità;
- che tale mobilità per interscambio non altera gli equilibri di Dotazione Organica, né le attuali condizioni organizzative del Comune di Reggio Emilia in particolare nel Servizio di riferimento;

Ritenuto pertanto - stante la sussistenza di tutte le condizioni previste da legge e da regolamento, nonché organizzative e funzionali del Comune di Reggio Emilia, ed a seguito di espressa autorizzazione contenuta nel Piano Occupazionale (delib. Giunta Comunale del 31.03.2016 n. 78) - di poter procedere all'effettuazione di mobilità volontaria esterna compensativa con interscambio a decorrere dal 30.12.2016 tra le dipendenti a tempo indeterminato e a tempo pieno – Dr.sse Di Lascio Angela – dipendente del Comune di Reggio Emilia, categoria giuridica D - economica D1 e Alessi Silvana – dipendente del Comune di Napoli, categoria giuridica D - economica D1, entrambi in possesso di corrispondente profilo professionale di “Funzionario Reti Sociali” - Specializzazione Servizi Sociali (Assistente Sociale), specificando conseguentemente:

- che da tale data la Dr.ssa Di Lascio Angela, attualmente dipendente del Comune di Reggio Emilia, verrà trasferito presso il Comune di Napoli mediante cessione del suo rapporto di lavoro a tempo indeterminato, rendendo vacante il posto dallo stesso occupato in Dotazione Organica (posto n. 7579);

- che da pari data, la Dr.ssa Alessi Silvana, attualmente dipendente del Comune di Napoli, verrà trasferita presso il Comune di Reggio Emilia, con recepimento del suo rapporto di lavoro a tempo indeterminato, e che la stessa occuperà il medesimo posto di Dotazione Organica lasciato vacante dalla Dr.ssa Di Lascio Angela (posto n. 7579);

Dato atto che la Dr.ssa Alessi Silvana conserverà la posizione giuridica ed economica acquisita all'atto del trasferimento presso codesta Amministrazione;

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

Visti:

- il nuovo T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 ed in particolare gli artt. 107 (funzioni e responsabilità della dirigenza) e 183 comma 7 e 9 (impegni di spesa) e 151 comma 4 (principi in materia di contabilità);
- il Decreto Legislativo n. 165/2001, art. 4 - 2° comma;
- la Circolare Ministero dell'Interno 22.06.1993, n. 6;
- gli articoli 56 e 57 dello Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi del Comune di Reggio Emilia ed in particolare l'art. 45 "Comando" della sezione B - L'accesso;
- l'art. 32 del vigente Regolamento di Contabilità del Comune;

Visto l'incarico attribuito dal Sindaco Luca Vecchi in data 23.05.2015, P.G. n. 21357 alla Dr.ssa Giubbani Battistina, della direzione del Servizio "Gestione e Sviluppo del Personale e dell'Organizzazione" dal 01.06.2015 e fino alla scadenza del contratto a tempo determinato (leggesi 31.12.2019);

DETERMINA

1. di effettuare - per le motivazioni in premessa indicate, stante la sussistenza di tutte le condizioni previste da legge e da regolamento, nonché organizzative e funzionali del Comune di Reggio Emilia, ed a seguito di espressa autorizzazione contenuta nel Piano Occupazionale (Deliberazione G.C. n. 78 del 31.03.2016 "Piano Occupazionale Triennale per gli anni 2016-2017 – 2018. Piani Annuali 2016- 2017") - a decorrere dal **30.12.2016**, il trasferimento per mobilità volontaria esterna compensativa con interscambio, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 165/01 e s.m.i. e dell'art. 7 del D.P.C.M. n. 325/1988, tra le dipendenti a tempo indeterminato e a tempo pieno – Dr.ssa Di Lascio Angela - dipendente del Comune di Reggio Emilia e Dr.ssa Alessi Silvana – dipendente del Comune di Napoli, entrambe in possesso di corrispondente profilo professionale di "Funzionario Reti Sociali" - Specializzazione Servizi Sociali (Assistente Sociale), categoria giuridica D, specificando in particolare quanto segue:
 - che da tale data (30.12.2016) la Dr.ssa Di Lascio Angela, attualmente dipendente del Comune di Reggio Emilia, verrà trasferita presso il Comune di Napoli, mediante cessione del suo rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
 - che, da pari data, la Dr.ssa Alessi Silvana, attualmente dipendente del Comune di Napoli, verrà trasferita presso il Comune di Reggio Emilia, con recepimento del suo rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
2. di prendere atto che il trasferimento della Dr.ssa Alessi Silvana presso il Comune di Reggio Emilia:
 - avverrà previa stipulazione di nuovo contratto individuale di lavoro con decorrenza 30.12.2016;
 - che la Dr.ssa Alessi Silvana, nata a Santo Stefano Quisquina – AG il 22.11.1978, verrà inquadrata negli organici del Comune di Reggio Emilia nel posto di "Funzionario Reti Sociali"

- Specializzazione Servizi Sociali – categoria giuridica D, tuttora occupato dalla Dr.ssa Di Lascio Angela in Dotazione Organica (p.v. n. 7579) e che la stessa lascerà vacante in pari data;
- che alla Dr.ssa Alessi Silvana verrà attribuito il seguente trattamento economico in categoria giuridica D – economica D1 tuttora in godimento presso il Comune di Napoli:
Stipendio Base EURO 1.763,89
Indennità di Comparto EURO 51,90
Indennità Vacanza Contrattuale EURO 13,23
 - che la Dr.ssa Alessi Silvana verrà assegnata al Servizio “Servizi Sociali”, medesimo Servizio a cui risulta attualmente assegnato la Dr.ssa Di Lascio Angela;
 - che la Dr.ssa Alessi Silvana non verrà sottoposta nuovamente a periodo di prova avendolo già superato presso altre precedenti Amministrazioni;
3. che a seguito del presente provvedimento di trasferimento per mobilità esterna compensativa per interscambio non si determinerà alcuna maggior spesa nel relativo capitolo 30800 art. 1 e 2 né per l'anno 2016 né sul Capitolo che nel PEG 2017 verrà iscritto nel corrispondente Capitolo 30800 “Personale Servizi Sociali” del PG 2016 in quanto trattasi di interscambio tra due dipendenti a tempo indeterminato e a tempo pieno di medesima categoria giuridica D;
4. di prendere altresì atto:
- che, così come previsto dall'art. 14, comma 7 del D.L. 06.07.2012 n. 95, convertito nella legge 07.08.2012 n. 135 (*le cessazioni dal servizio per processi di mobilità volontaria ... non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni ... in relazione alle limitazioni del turn-over*), il risparmio di spesa relativo alla mobilità della dipendente Dr.ssa Di Lascio Angela non sarà considerato utile ai fini della determinazione del budget spendibile per nuove assunzioni nell'anno 2017, tenuto conto anche del fatto che si tratta di interscambio compensativo con altro dipendente di Pubblica Amministrazione soggetta a regime di limitazione delle assunzioni ai sensi di legge (regime vincolistico) ed in regola con le prescrizioni del patto di stabilità interno per l'anno precedente;
 - che trattandosi di mobilità volontaria tra Enti per interscambio, la spesa quantificata in ragione annua conseguente al nuovo ingresso presso il Comune di Reggio Emilia della Dr.ssa Alessi Silvana, non verrà imputata nella quota destinata a “nuove assunzioni”, in relazione all'attuale regime vincolistico vigente (25% del turn-over);
 - che inoltre, trattandosi di mobilità per interscambio tra due dipendenti già reciprocamente individuati dalle 2 Amministrazioni di provenienza / destinazione, si debba prescindere dalla pubblicazione di apposito Bando di mobilità, come già previsto anche dalla Circolare Nota DFP 0020506 P-4.17.1.7. nonché dall'art. 44 “Mobilità Volontaria tra Enti” della Sezione B) L'accesso, del vigente Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei servizi del Comune di Reggio Emilia.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto di interesse in capo al Dirigente firmatario.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Battistina A.Giubbani